



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 07/01/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 342

Stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi costituito essenzialmente da batterie esauste in Ceglie del Campo - Comune di Bari - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2003 addì 10 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8242 del 29.09.2003 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di uno stoccaggio provvisorio di accumulatori e batterie in Ceglie del Campo, nel Comune di Bari, da parte della Di Cosola S.r.l. Metalli - Via Umberto I, n. 284 - Bari-Ceglie del Campo;
- con nota prot. n. 8433 del 03.10.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di rimanere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001). Con la stessa nota invitava l'Amministrazione Comunale interessata ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 9579 del 06.11.2003, il Comune di Bari attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dal 23.09.2003 al 23.10.2003 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota trasmetteva il parere favorevole all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere il progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - siano rispettate le disposizioni previste al punto 4.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e s.m.i.. In particolare:
- i contenitori siano in possesso di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- i contenitori mobili siano provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le opere di movimentazione;

- allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori siano opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui contenitori stessi e collocate nelle aree di stoccaggio. Detti contrassegni siano ben visibili per dimensioni e collocazione;

l'area di manovra (carico e scarico) antistante il locale di stoccaggio deve prevedere:

- l'impermeabilizzazione con pavimentazione antiacida;
- delimitazione con cordoli di contenimento in cemento alti 5 cm;
- pendenza a compluvio;

eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento, debbono essere realizzati in materiale antiacido e antisolvente;

l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al pozzetto stagno di raccolta acidi, ecc..., in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;

durante le operazioni di carico e trasferimento dei rifiuti siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico, sanitario ed ambientale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di uno stoccaggio provvisorio di accumulatori e batterie in Ceglie del Campo, nel Comune di Bari proposto dalla Di Cosola S.r.l. Metalli - Via Umberto I, n. 284 - Bari-Ceglie del Campo, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere in originale il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
